

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2269-A-bis)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE ANGELILLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1967 (V. Stampato n. 3796)

d'iniziativa dei deputati SPADOLA, BUFFONE, DE MEO e MAGRI'

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 giugno 1967*

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1968

Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — A complemento della relazione in data 12 ottobre 1967, la 4^a Commissione, in sede di riesame del provvedimento (rinviato dall'Assemblea alla Commissione difesa nella seduta del 22 gennaio 1968), preso atto dei chiarimenti forniti dal relatore, ha accolto la nuova formulazione dell'articolo unico, che porta la decorrenza delle promozioni per merito com-

parativo degli impiegati civili del Ministero della difesa al 1° gennaio 1968.

Si ha fiducia che, venendo a tutelare la posizione dei vincitori dei concorsi indetti dallo stesso Ministero della difesa e corrispondendo ad un criterio di evidente equità, la nuova norma riscuota l'adesione del Parlamento.

ANGELILLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa

Articolo unico.

Per il conferimento delle promozioni a direttore di sezione o qualifiche equiparate, di cui all'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, hanno diritto di essere scrutinati anche gli impiegati che, alla data di entrata in vigore di tale decreto, hanno compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di prima classe.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa

Articolo unico.

I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, e non conferiti a norma degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dal 1° gennaio 1968 ai Consiglieri di prima classe che a tale data abbiano compiuto l'anzianità prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme vigenti e dall'articolo 63 del suddetto decreto 18 novembre 1965, n. 1479.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1968 sono conferite le promozioni a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, ai vincitori dei concorsi per merito distinto e per esame speciale derivanti dalla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori dei concorsi suddetti precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio di cui al precedente comma.